REGOLAMENTO (CEE) N. 3653/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3643/85 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi ; che è opportuno fissare per ciascun trimestre i quantitativi che possono essere importati durante un periodo che corrisponde alla durata di validità dei titoli d'importazione ;

considerando che lo stesso regime resta applicabile sino al 28 febbraio 1986 per quanto concerne la Spagna ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3643/85 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli stati membri, tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali ; che è pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale possono essere concessi titoli d'importazione in taluni stati membri ;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti ; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84 (3), per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo ;

considerando che è opportuno disporre che gli stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno gli stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3643/85 nei limiti di un quarto dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.

Per quanto concerne la Spagna, gli stati membri procedono al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui al suddetto articolo sino al 28 febbraio del 1986, entro il limite del totale dei quantitativi espressi in tonnellate equivalente carcassa, per categoria di cui allo stesso articolo.

2. Durante il quarto trimestre di ogni anno gli stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3643/85.

3. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare ogni anno il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione (4).

2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all'articolo 1 per il trimestre durante il quale la domanda o le domande di titoli sono presentate.

3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascun trimestre.

4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli stati membri alla Commissione non oltre il sedicesimo giorno di ciascun trimestre alle ore 17.

---

(1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

5. Anteriormente al ventiseiesimo giorno di ciascun trimestre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti ;

b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i quali potrà essere determinata per stato membro una percentuale speciale.

6. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di ciascun trimestre.

Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti :

— « Importafgiften begrænses til 10 % af toldværdien (jf. forordning (EØF) nr. 3643/85). Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg »,

— Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zollwerts (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3643/85). Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg »,

— « Εισφορά περιορισμένη στο 10 % της δασμολογητέας αξίας [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85], Πιστοποιητικό έγκυρο για (ποσότητα αριθμητικώς και ολογράφως) ... kg »,

— « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 3643/85). Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg ».

— « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) n° 3643/85]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) ... kg »,

— « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 3643/85). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »,

— « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3643/85). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione ; a tale scopo la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente